



SENT. NR. 56/2024/R

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-

ROMAGNA

Composta da

Vittorio RAELI

Presidente

Marco CATALANO

Consigliere relatore

Riccardo PATUMI

Consigliere

pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al nr. 46207 del registro di Segreteria.

TRA

Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione

Giurisdizionale Emilia-Romagna

ATTORE

CONTRO

Salvatore Di Salvatore, nato a Torre Annunziata (NA), il 26/081963,

residente in Ferrara (FE), Via G. Recchi n. 5/C, int. 5, C.F.

DSLSVT63M26L245G rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Anselmo

(C.F. NSLFBA57H03A944V), del Foro di Ferrara, con studio in Ferrara,

Viale Cavour n. 51, indirizzo di pec: fabio.anselmo@ordineavvocatiferrara.eu

giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione e da

intendersi apposta in calce allo stesso.

CONCLUSIONI

Per Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione
Giurisdizionale Emilia-Romagna

- *accertare che le condotte tenute dal convenuto citato, come sopra descritte, configurano fatti illeciti fonte di responsabilità amministrativa, sulla base delle norme richiamate, ovvero delle diverse norme o titoli che la Sezione adita riterrà di applicare;*
- *condannare il convenuto, come sopra generalizzato, a pagare ad ACER Ferrara la somma complessiva di euro 15.860,30 (euro 10.360,30 quale danno patrimoniale + euro 5.500,00 quale danno non patrimoniale), ovvero nella diversa misura che questa Corte riterrà di applicare a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione fino alla pubblicazione della sentenza, oltre agli interessi legali fino all'effettivo pagamento, con condanna alle spese di giudizio.*

Per Salvatore Di Salvatore, nato a Torre Annunziata (NA), il 26/081963,
residente in Ferrara (FE), Via G. Recchi n. 5/C, int. 5, C.F.
DSLSVT63M26L245G

- *in via istruttoria: ex art. 94 codice giustizia contabile, ordinare, se ritenuto necessario, nei confronti di Acer Ferrara la produzione della documentazione qui prodotta in copia dal convenuto e conservata in originale presso gli uffici;*
- *in via principale e preliminare: dichiarare la tardività e comunque nullità dell'azione di responsabilità proposta per decorrenza del termine di prescrizione;*

SENT. NR. 56/2024/R

- in via subordinata: dichiarare la nullità dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione per violazione dell'art. 17, comma 30 ter del DL 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 51 commi 6 e 7 del decreto legislativo 174/2016 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 con riferimento alla domanda a titolo di danno all'immagine;

- in via subordinata: rigettare la domanda proposta nei confronti del sig. Di Salvatore a titolo di danno per sviamento di potere per infondatezza sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

- in via subordinata: rigettare la domanda complessiva di risarcimento del danno riconoscendo l'integrale satisfattività delle somme già corrisposte in base all'accordo transattivo vantaggioso per l'Amministrazione dell'11 luglio 2022;

- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità in capo al sig. Di Salvatore, procedere nell'esercizio del potere riduttivo, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, delle particolari circostanze che hanno caratterizzato la fattispecie, dell'apporto causale di altri soggetti e di quello effettivamente imputabile al Di Salvatore, della condotta dello stesso e della sua situazione soggettiva.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze professionali ex DM n. 55/2014, rimborso forfettario 15% oltre IVA e CPA come per legge.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna conveniva in giudizio Salvatore Di Salvatore davanti alla relativa

Sezione esponendo che:

con sentenza del Tribunale Penale di Ferrara n. 419 del 25/05/2016 il sig. Salvatore Di Salvatore, dipendente dell’Azienda Casa Emilia - Romagna (ACER), è stato condannato ex artt. 81 e 317 c.p. (concussione) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, indotto taluni soggetti a consegnare somme di denaro, ovvero ad erogare altre utilità in maniera indebita.

In concreto egli, impiegato di livello A1 con il titolo di geometra, agiva quale addetto al settore manutenzione e recupero del patrimonio edilizio nonché responsabile del servizio di Global Service e in tale qualità avrebbe fatto leva sulle proprie mansioni di verificatore e certificatore della regolare esecuzione dei lavori da parte delle ditte affidatarie della manutenzione degli immobili, da cui dipendeva l’autorizzazione alla tempestiva liquidazione dei compensi dovuti in base agli stati di avanzamento dei lavori. Nelle motivazioni della citata decisione sono stati evidenziati degli elementi di prova, assunti tramite accertamenti della Guardia di Finanza nonché dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso del giudizio, concernenti la corresponsione al sig. Di Salvatore di somme di denaro ed altre utilità in assenza di plausibili motivazioni.

Si tratta di intercettazioni telefoniche e riprese audiovisive.

Nel giudizio di primo grado l’ACER si costituiva parte civile per ottenere il risarcimento del danno che il Tribunale di Ferrara liquidava in euro 20.000,00 il danno a titolo di provvisoriale “*immediatamente esecutiva, collegata al danno d’immagine pubblica dall’azienda stessa patito*”,

riservando ulteriori pretese risarcitorie *“a separata valutazione in sede civile”*.

La sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Bologna (sentenza n. reg. 7530/2022 depositata il 10/01/2023) - che, riqualificando il fatto nel reato ex art. 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), ha emesso pronuncia *“di non doversi procedere”* ex art. 529 c.p.p., divenuta irrevocabile essendo passata in giudicato (doc. 16 dell'elenco della Procura), dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione ex art. 157 c.p. poichè l'art. 319-quater c.p. prevede un massimo edittale inferiore rispetto al reato di concussione di cui all'art. 317 c.p..

Dalla sentenza, però, ad opinione del requirente, era possibile evincere al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità nella causazione dei fatti di reati contestati.

Si aggiunge che ai fini disciplinari l'ACER, con Deliberazione n. 70/2013 del Consiglio di amministrazione adottava provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro del sig. Di Salvatore conformemente al CCNL in vigore *pro tempore*.

A conclusione del giudizio davanti al Tribunale del Lavoro per l'impugnazione del provvedimento di licenziamento, veniva stipulato un accordo di conciliazione nell'udienza del 14/04/2016 per cui il sig. Di Salvatore avrebbe rinunciato all'impugnazione del provvedimento e ad altre richieste connesse al rapporto di lavoro, pagando la somma di euro 5.000 a titolo di *“concorso spese legali”*, con riserva per ACER Ferrara di agire davanti alle competenti autorità giudiziarie per

l'integrale risarcimento dei danni.

Infine, conformemente a quanto deciso con Delibera n. 39/2022 del Consiglio di amministrazione di ACER Ferrara veniva stipulato in data 11.7.2022 accordo transattivo con il quale l'Azienda avrebbe revocato la costituzione di parte civile nel giudizio penale, mentre il sig. Di Salvatore riconosceva come dovute le somme liquidate dal Tribunale di Ferrara n. 419/2016 a titolo di provvisoria per euro 20.000, euro 5.000,00 per ulteriore risarcimento del danno "patrimoniale e non", oltre alla rifusione delle spese per la difesa e costituzione di parte civile di ACER quantificate in euro 14.299,38 comprensive di IVA, CPA e spese generali.

L'obbligo assunto con la transazione sarebbe stato adempiuto a seguito di rateizzazione.

Per i suesposti episodi veniva notificato rituale invito a dedurre, con il quale si contestava un danno all'immagine e uno da disservizio, avverso il quale il difensore asseriva che non vi fossero i presupposti per il danno all'immagine.

Sentito in videoconferenza il convenuto, il PR depositava atto di citazione con il quale, dopo aver illustrato i presupposti in fatto e in diritto rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.

Fissata udienza di discussione, il convenuto si costituiva tempestivamente eccependo:

- PRESCRIZIONE del credito erariale.

Sostiene il convenuto che a seguito della transazione avvenuta nel corso del giudizio penale di appello la costituzione di parte civile dell'ACER

sarebbe stata revocata, con conseguente venir meno dell'effetto
sospensivo della prescrizione;

- NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI CON RIFERIMENTO
AL DANNO ALLA IMMAGINE

In particolare, afferma la difesa che non vi sarebbe stata una sentenza
irrevocabile di condanna per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo
II del Libro II del Codice penale, attesa la declaratoria di prescrizione;

- ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGAZIONE RISARCITORIA.

Sostiene la difesa, in linea subordinata, che il danno all'immagine sia
stato già soddisfatto dal DI SALVATORE con l'adempimento della
transazione con l'ACER, che ha previsto il pagamento di una somma di
€ 25.000,00 a titolo risarcitorio e il pagamento delle spese legali
sostenute dall'ex datore di lavoro;

- NON APICALITA' DEL CONVENUTO

Sempre in via subordinata, nella non creduta ipotesi di sussistenza di
danno all'immagine, ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo attesa
l'esistenza di comportamenti illegittimi di altri dipendenti e quindi un
concorso causale altrui;

- INSUSSISTENZA DEL DANNO PER SVIAMENTO DI
ATTIVITA' LAVORATIVA

La difesa sostiene che nel periodo contestato il DI SALVATORE ha
raggiunto tutti gli obiettivi prefissatigli e che non vi era stato alcun
ritardo nella esecuzione dei lavori di manutenzione.

Alla udienza del 5.6.2024, tenutasi con l'assistenza del segretario
dott.ssa Roberta Onorati, uditi il SPG Guida IORIO e l'avv. Pisa

Alessandra in sostituzione dell'avv. Fabio ANSELMO per il convenuto,
la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Ai sensi del D. M. 7/8/2023 n.110 recante: "Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ex art. 46 disp. att. c.p.c. la presente sentenza verrà articolata in capi specifici e separati.

§ 1. PRESCRIZIONE

Con una eccezione preliminare di merito il convenuto asserisce che il credito risarcitorio sia prescritto.

Al riguardo evidenzia come durante il giudizio di Appello presso la locale Corte di Bologna vi sia stata la revoca espressa della costituzione di parte civile della amministrazione danneggiata, con conseguente venir meno dell'effetto sospensivo permanente della costituzione.

Ciò premesso, atteso che l'ultimo atto con il quale l'ACER avrebbe manifestato l'intenzione di perseguire il debitore risale alla prima udienza dibattimentale del 10.7.2014, alla data di notifica dell'invito a dedurre, 20.7.2023, il credito sarebbe prescritto.

La tesi, seppur suggestiva, è infondata.

L'esame degli atti consente al Collegio di giungere ad una conclusione opposta a quella prospettata dalla difesa.

Rileva innanzitutto la sentenza del 21.10.2022 della Corte di Appello di Bologna, nel cui giudizio, all'udienza del 12.7.2022, la parte civile ha

rassegnato le sue conclusioni, con ciò dimostrando la permanenza della costituzione di parte civile e del correlativo effetto sospensivo.

Ancora, la scrittura privata intervenuta tra il convenuto e l'ACER, dell'11.7.2022, con la quale il convenuto si impegna a versare del denaro alla seconda, costituisce pacifico riconoscimento del debito, che, infatti, è stato transatto (sul valore di detta transazione se ne parlerà nel capo ad esso dedicato).

§ 2 NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI CON RIFERIMENTO AL DANNO ALLA IMMAGINE

Con una seconda e preliminare eccezione parte convenuta sostiene che, poiché la sentenza della Corte di Appello di Bologna ha riqualificato il fatto contestato in violazione dell'art. 319 *quater* c.p., con dichiarazione di prescrizione, non si sarebbe di fronte ad una sentenza di condanna, presupposto per detto danno.

Anche questa tesi è infondata.

Questa Corte aderisce all'indirizzo della giurisprudenza contabile secondo cui la sentenza penale relativa a reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, anche se dichiarativa della prescrizione, sia equiparata ad una sentenza di condanna per due ordini di motivi.

Innanzitutto, il *tempus commissi delicti*.

Si tratta di fatti compiuti nel 2007 (capo A) e tra il 2009 e il 6.9.2012 (capo B).

Per quel che riguarda il capo A), è evidente che il fatto è stato compiuto prima della entrata in vigore del d.l. nr. 78 del 2009, per cui non è

necessaria una condanna passata in giudicato per reati contro la p.a..

Per il capo B), avvinto dalla continuazione (art. 81 cpv c.p.) ritiene la Corte che lo *ius superveniens* (d.l. nr. 78 del 2009) non incida sul momento genetico del fatto, verificatosi sotto l'egida di un diverso assetto normativo in cui non esisteva il presupposto processuale invocato da parte convenuta.

In secondo luogo, il richiamo che effettua parte convenuta all'art. 51 c.g.c. non è pertinente.

Il comma 6 prevede la nullità per violazione delle "condizioni di proponibilità" dell'azione per danno d'immagine; il comma 7 disciplina l'obbligo per il PM penale di trasmettere alla Procura contabile la sentenza penale di condanna del pubblico dipendente per delitti commessi a danno di amministrazioni pubbliche.

Viceversa, le norme sopra citate non sono il "riferimento normativo" per la proponibilità dell'azione per danno all'immagine che, invece, deve rinvenirsi nell'art. 1, co. 1-sexies, legge n. 20/1994, che prevede il requisito della "sentenza passata in giudicato" non necessariamente di condanna.

§ 3 ADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE RISARCITORIA.

In punto di merito, in relazione alla quantificazione del danno all'immagine, parte convenuta sostiene che:

a) Con la transazione del 11.7.2022 il debito risarcitorio del DI SALVATORE si è estinto per volontà dell'amministrazione danneggiata;

b) Anche se così non fosse, quanto pagato dal DI SALVATORE è di

gran lunga superiore al credito azionato con la citazione.

In relazione alla transazione, la Corte ritiene che la stessa, sottoscritta dalla amministrazione, non vincola la Pubblica accusa. Qui non si è in presenza di un fatto punibile a querela di parte in cui l'esercizio dell'azione pubblica è subordinata alla volontà delle parti. La presente azione si basa sulla necessità di ripristinare il patrimonio del danneggiato, diminuito per l'illecito comportamento dell'agente, compito devoluto al PM contabile, non vincolato alle concessioni della parte pubblica.

In definitiva la Corte si richiama all'orientamento secondo cui l'accordo transattivo stipulato tra il dipendente e l'amministrazione non preclude ulteriori accertamenti e richieste risarcitorie da parte della Procura regionale della Corte dei conti, essendo quest'ultima titolare in via esclusiva del potere di promuovere l'azione erariale a tutela dell'interesse generale della salvaguardia della finanza pubblica (Sezione Prima giur. d'appello, sent. n. 156/2021; conf. Sezione giur. Toscana, sent. n. 3/2022).

In relazione a quanto già pagato dal DI SALVATORE, la questione verrà trattata nel paragrafo successivo.

§ 4 IL DANNO

4.1 IL DANNO ALL'IMMAGINE

Si premette che il danno all'immagine costituisce un danno non patrimoniale, derivante dalla commissione di fatti lesivi pregiudizievoli dell'immagine dell'amministrazione di appartenenza, il cui risarcimento è consentito a prescindere dalla prova delle spese

sostenute o da sostenersi per il ripristino dell'immagine a seguito dell'evento lesivo (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna sent. n. 18/2020 citata).

Invero immagine ed il prestigio dell'amministrazione sono beni-valori coessenziali all'esercizio dei servizi e delle funzioni pubbliche (art. 97 Cost.), la cui lesione comporta dei costi per il loro ripristino "la cui esatta determinazione sfugge ad una precisa determinazione, dovendosi ritenere che qualsiasi spesa sostenuta dall'amministrazione, in quanto funzionalizzata al buon andamento ed all'imparzialità, abbia perciò stesso concorso al mantenimento ed elevazione dell'immagine pubblica" (Sez. Terza giurisdizionale d'appello, sent. n. 160/2012); detti costi non devono essere confusi con le spese eventualmente sostenute dall'Ente per il ripristino della propria immagine i quali "costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento" (Sezioni Riunite giurisdizionali, sent. n. 1/2011).

Sulla quantificazione del danno risarcibile, il Collegio concorda con la Procura; non ritenendosi applicabile *ratione temporis* il criterio del "doppio" dell'utilità illegittimamente percepita previsto dall'art. 1, co. 1-sexies, ultima parte, l. n. 20/1994 (introdotto dalla l. n. 190/2012), occorre valutare il caso specifico avendo riguardo a parametri di natura oggettiva quanto "alla natura del fatto, alle modalità di perpetrazione dell'evento pregiudizievole, alla sua eventuale reiterazione, all'entità dell'eventuale arricchimento", oltre ai parametri di natura soggettiva "legati al ruolo rivestito dal responsabile nell'ambito della Pubblica Amministrazione; quelli di natura sociale, legati alla negativa

impressione suscitata nell'opinione pubblica ed anche all'interno della stessa amministrazione, al *clamor fori* ed alla diffusione ed amplificazione del fatto operata dai mass-media, indicativi della dimensione della lesione inferta al bene tutelato" (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 18/2020 citata).

Risulta agli atti che la vicenda in esame ha avuto un ampio risalto nella stampa nazionale e locale (cfr. Il Fatto Quotidiano; La Nuova Ferrara; Estense - doc. 17 dell'elenco della Procura), come è stato altresì evidenziato nelle citate delibere n. 70/2013 (doc. 10 dell'indice - all.to denominato "002_ATTO DI LICENZIAMENTO.pdf) e n. 39/2022 del CdA di ACER Ferrara (doc. 08 dell'indice -all.to denominato "004_DEL_39_2022 approvazione transazione.pdf").

Il danno in oggetto è valutabile in via equitativa ex art. 1226 c.c. considerando taluni elementi specifici quali: l'obiettivo gravità del fatto, la reiterazione della condotta, la particolare funzione rivestita nell'ambito dell'organizzazione dell'Azienda, la risonanza mediatica dei fatti in oggetto (*clamor fori*) con diffusione sui mezzi di stampa e il lungo lasso temporale (dal 2007 al 2012) in cui si è dipanata la condotta criminosa.

Pertanto, il danno all'immagine risarcibile può essere determinato in riferimento al valore complessivo delle somme ed utilità illegittimamente percepite delle quali è stata effettuata una quantificazione.

Secondo l'accusa, richiamando in proposito gli accertamenti probatori effettuati nel giudizio penale descritti nella parte in "fatto", il danno

erariale complessivo per lesione dell'immagine dell'amministrazione equivarrebbe alla somma di:

a) euro 23.000 relativi ai depositi bancari per contanti sul conto corrente del sig. Di Salvatore nel periodo 2007-2009;

b) euro 5.000,00 pari al valore dell'utilità illecitamente tratta dal medesimo per i lavori eseguiti dal sig. Dianti giungendo ad un totale di euro 28.000,00.

Partendo, quindi, da una appropriazione di € 28.000,00, la Procura ha tenuto conto di quanto già pagato dal sig. Di Salvatore in base all'accordo transattivo con ACER Ferrara riguardo la liquidazione del danno d'immagine per euro 20.000,00 (disposta dal Tribunale di Ferrara) e degli ulteriori 5.000 euro; questa ultima somma dalle parti è stata imputata a risarcimento del "danno patrimoniale e non", con la conseguenza che, ad opinione della Procura, si possono ritenere riferiti al danno "non patrimoniale" la metà (euro 2.500).

La conseguenza è che, avendo versato € 20.000,00 in adempimento della transazione ed € 2.500,00 quale danno non patrimoniale, la differenza tra quanto lucrato (€ 28.000) e quanto versato (€ 22.500), e quindi € 5.500,00, costituisce danno non patrimoniale.

Diversa la prospettazione della difesa secondo la quale il DI SALVATORE ha pagato € 25.000,00 a seguito transazione per risarcimento danno; ulteriori € 14.299,38 per spese legali ed € 8.462,00 come spese da parte del giudice del lavoro. Si tratterebbe di una somma di denaro che copre di gran lunga la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura.

Ritiene la Corte che, invero, la prospettazione della esistenza di un danno all'immagine vada accolta, sebbene con considerazioni in parte diverse da quelle illustrate dalle parti, che si basa, però, su atti ritualmente depositati e quindi liberamente utilizzabili.

Sulla base della transazione dell'11.7.2022 il risarcimento del danno pattuito ammonta ad € 25.000,00.

Dalla lettura della sentenza di I grado del tribunale di Ferrara nr. 419 del 25.5.2026 emerge, però, la apprensione di somme di denaro in misura superiore a quelle contestate dalla Procura nella citazione

Da pagina 7 della citata sentenza si accertano i seguenti pagamenti:

1. € 10.000,00 (*tale consegna è riscontrata dalle indagini bancarie, espletate dalla GdF di Ferrara, che ha accertato il versamento di contante nel conto corrente 3189 del DI SALVATORE presso la BNL*)

2. poi si accerta la dazione di € 23.000,00 frazionata nel tempo (*sempre dalle indagini bancarie della GdF di Ferrara, infatti, è emerso che sul conto corrente personale del DI SALVATORE, tra il febbraio 2007 e l'ottobre 2009, risultano versamenti di contante, senza causale, per un totale di circa 23.000 euro, uno anche per € 8.000,00*);

3. poi sono stati accertati lavori per € 5.000 (*il DI SALVATORE, poi, si faceva eseguire presso la propria privata abitazione lavori edili, consistiti nell'installazione di un impianto per l'aria condizionata e nella pavimentazione dell'autorimessa, del valore di circa € 5.000,00, senza mai corrispondere il prezzo*);

4. poi vi è la somma di € 2.500,00 ricevuta come retribuzione per la moglie di DI SALVATORE (pag. 7 e 8) (*insisteva, inoltre, nel 2009, per*

l'assunzione della moglie presso i cantieri della Global Impianti, per eseguire lavori di pulizia degli alloggi, con il problema che la stessa, essendo priva di patente, doveva essere anche prelevata e riaccompagnata dallo stesso Dianti, che restava così improduttivo per l'intera giornata; tra l'altro, sia la moglie del DI SALVATORE era inesperta sia la spesa era assolutamente ulteriore rispetto al contratto, nel quale le spese di pulizia erano già conteggiate; in totale il DIANTI corrispondeva per tale titolo al DI SALVATORE una volta 1.000 ed un'altra volta 1.500 euro, poi il lavoro della donna si è interrotto

5. poi ci sono altri lavori ordinati dal DI SALVATORE e eseguiti a carico dell'appaltatore (non quantificati);

6. poi il DI SALVATORE ha "imposto" all'appaltatore dei subappaltatori (ancora, facendo riferimento a pressione esercitata su di lui dal DI SALVATORE per ottenere vantaggi, in questo caso indiretti per sé e diretti per altri, il DIANTI ha evidenziato come il geometra lo abbia sollecitato a conferire incarichi di esecuzione di lavori di subappalto all'impresa DANU Marcel).

In totale dal 2007 al 2012 il DI SALVATORE si sarebbe impossessato illecitamente di € 40.500 oltre al valore dei lavori e le utilità dei subappaltatori imposti.

In definitiva gli illegittimi impossessamenti potrebbero quantificarsi per difetto in almeno € 45.000,00 (40.500 accertati e la differenza presunta).

Sottraendo a questa somma gli € 25.000,00 pagati quale ristoro patrimoniale della amministrazione, il danno all'immagine, calcolato in

base ai parametri esposti in precedenza, sarebbe superiore agli € 5.500,00 richiesta dalla Procura.

Considerato che il giudice non può andare oltre la domanda della parte, il danno all'immagine può quantificarsi nella somma indicata dalla Procura.

Del tutto irrilevanti, nel caso di specie, sono le considerazioni, svolte dalla difesa, circa la non apicalità del convenuto, atteso che quel che conta non è l'inquadramento formale di un soggetto, ai fini della verifica dei presupposti di un reato e/o di una appropriazione indebita, ma lo svolgimento di fatto della sua attività; e in questo caso lo svolgimento è stato caratterizzato da una continua attività antigiuridica (dal 2007 al 2012) che colora di illegittimità il comportamento del DI SALVATORE.

Per le medesime considerazioni non rileva il raggiungimento degli obiettivi del ricorrente, atteso che si tratta di circostanze estranee al *thema decidendum*, che riguarda la verifica in concreto del comportamento tenuto.

4.2 INSUSSISTENZA DEL DANNO PER SVIAMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA

Ulteriore voce di danno è il disservizio creato alla amministrazione a causa dello sviamento dell'attività lavorativa per il periodo contestato, quantificata nel 10% della retribuzione allora in godimento.

Secondo la difesa tale voce di danno o è assorbita da quanto pagato in ottemperanza alla conciliazione o, comunque, non sarebbe sussistente stante la elevata produttività del convenuto che ha svolto la sua attività

raggiungendo gli obiettivi che l'amministrazione gli aveva assegnato.

Ritiene la Corte che. In generale, a causa dello sviamento dell'attività del dipendente dai doveri di servizio, *"si verifica un'alterazione del rapporto sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione che diventa in tutto o in parte priva di causa"* (Sezione giurisdizionale Toscana, sent. n. 3/2022 citata).

La quantificazione è lasciata all'equo apprezzamento del giudice ex art. 1226 del c.c. nei limiti di quanto allegato dalle parti ed emergente dagli atti.

Ritiene la Corte, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, che la gravità dei fatti contestati ed accertati (concussione continuata) e la *diuturnitas* del comportamento (per il capo b il comportamento accertato dalle sentenze in atti (tribunale e Corte di Appello) è dal 2007 al 2012, inducano a ritenere congrua la quantificazione operata da parte attrice (e non specificamente contestata sul punto), pari ad € 10.360,30.

Alla condanna del convenuto consegue l'obbligo del risarcimento dell'ulteriore danno, costituito dalla perdita di valore del denaro, e quindi la rivalutazione monetaria dalla data delle ricezioni, che per mera comodità viene fatta coincidere con la fine della continuazione (6.9.2012); e sulla somma così quantificata gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le suesposte considerazioni circa la continuità nella perpetrazione degli episodi criminosi ostano alla concessione del potere riduttivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna nei confronti di Salvatore Di Salvatore così provvede:

accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto a pagare in favore di ACER Ferrara la somma complessiva di euro 15.860,30 (euro 10.360,30 quale danno patrimoniale oltre euro 5.500,00 quale danno non patrimoniale) oltre rivalutazione monetaria calcolata dall'avvenuto depauperamento dell'amministrazione come definito in parte motiva (6.9.2012) fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali da questa data fino all'effettivo pagamento;

condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 133,87 (euro centotrentatre/87).

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 5.6.2024

IL GIUDICE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Marco CATALANO	Vittorio RAELI
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 18 giugno 2024

Il Direttore della Segreteria

dott. Laurino Macerola

(firmato digitalmente)